FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 193/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. SAVOIA 1908 SSDRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANGELLOTTI VINCENZO;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6170/936PF08-09/AM/MA DEL 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009)

Con preannuncio di reclamo a mezzo fax del 5.5.2009 la società F.C. Savoia 1908 richiedeva copia degli atti del procedimento di cui in epigrafe, dando prova di aver notiziato ritualmente anche la controparte Procura Federale.

La società ed il suo dirigente sono stati sanzionati dalla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di deferimento della Procura Federale, per le violazioni rispettivamente indicate in epigrafe, non avendo adempiuto la società stessa nei termini regolamentari prescritti a corrispondere al calciatore Chisena Leonardo la somma di €3,750,00 a seguito di delibera della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti del 22.12.2008. La società ed il suo dirigente (all'epoca dei fatti) non hanno prodotto memorie né sono comparsi nel primo grado di giudizio.

Con motivi del 13.5.2009 deduceva la società Savoia 1908, avverso le sanzioni inflitte, in sintesi:

- a) richiedendo la nullità del deferimento in quanto sottoscritto dal Segretario del Comitato Interregionale e non il Legale Rappresentante;
- b) sostenendo di aver corrisposto al calciatore quanto dovuto in data 7.1.2009, come da allegato originale di dichiarazione "liberatoria" sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal calciatore in data 12.5.2009 presso il Comune di Matera;
- c) richiedendo, in via subordinata, l'inflizione della sanzione del punto di penalizzazione nella Stagione Sportiva 2009/2010.

In sede di dibattimento erano presenti:

- la Procura Federale con l'avv. Manca, che chiedeva la conferma della sanzione e l'inammissibilità perché di parte e perché prodotta tardivamente della dichiarazione "liberatoria" sostitutiva dell'atto di notorietà:
- la società con il delegato avv. Fogliamanzillo, che riportandosi ai motivi di reclamo, sosteneva la bontà della suddetta dichiarazione in quanto atto pubblico e, a seguito di specifica richiesta della Corte, manifestava l'impossibilità di provare alla Corte stessa l'emissione del suddetto assegno per "difficoltà amministrative" da far risalire allo spostamento della sede societaria avvenuto nel mese di gennaio 2009.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Savoia 1908 SSDRL di Torre Annunziata (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 A CARICO DEL SIG. SPIGNESE GIULIANO;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A CARICO DELLA RECLAMANTE,

INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER, COMMA 11, NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione del 29.12.2008, riconosceva al calciatore Ciro Celli la somma di €1.400,00 dichiarando la società Ischia Isola Verde tenuta al pagamento nei termini di regolamento.

La Procura Federale deferiva avanti la Commissione Disciplinare Nazionale, con atto del 7.4.2009 la predetta società ed il Presidente responsabile Giuliano Spignese per non aver adempiuto nei termini.

Si costituivano gli interessati contestando l'assunto accusatorio rilevando, come con scrittura privata sottoscritta in data 26.1.2009, che le parti avevano raggiunto il pieno accordo avendo provveduto la società contestualmente a versare in contanti in un'unica soluzione quanto dovuto al Celli.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009) ritenendo come l'atto redatto tra le parti fosse privo della certezza della data, comminava alla società la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione per mesi sei al signor Giuliano Spignese.

Proponevano impugnazione gli interessati contestando l'assunto motivazionale della decisione di I grado corredando l'impugnazione di quietanza firmata dal Celli, con firma autenticata in data 26.1.2009, dal Responsabile del Comune di Ischia.

Detto atto, prodotto in fotocopia a corredo dell'impugnazione, era poi formalmente esibito in originale, nel corso della trattazione del procedimento avanti la Corte.

Osserva questa Corte come l'impugnazione sia fondata e con sequenzialmente debbano essere annullate le sanzioni comminate alla società ed allo Spignese.

Risulta infatti provato come il versamento del dovuto sia avvenuto nei termini (30 gg.) decorrenti dalla comunicazione (29.12.2008) della decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti in data 26.1.2009 così come risulta da quietanza debitamente sottoscritta ed autenticata dell'interessato.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia (Napoli), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. FANFULLA 1872 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE SIG. ANGELO ANTONIAZZI, DELL'ART. 94 TER, COMMA 13, NOIF (NOTA N. 6212/926 08-09PF/AM/MA DELL'8.4.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. ha inflitto la inibizione di mesi tre al signor Angelo Antoniazzi e la penalizzazione di un punto in classifica alla società Fanfulla per il mancato pagamento della somma di €8.500,00, oltre agli interessi di mora, all'allenatore signor Nicola Tarroni, come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con delibera dell'11.10.2008, comunicata il 23 ottobre successivo.

Il signor Antoniazzi era stato deferito, nella sua qualità di presidente, all'epoca, della società ricorrente, per aver violato il disposto dell'art. 1 C.G.S., che impone ai dirigenti delle società di comportarsi secondo i principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché il dovere di cui all'art. 94 ter, comma delle 13, N.O.I.F., il quale stabilisce che il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal Competente Collegio Arbitrale, va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. La società, a sua volta, era stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all'operato di chi la rappresenta.

Ora, nell'atto di impugnazione, la parte ricorrente si richiama ad una dichiarazione scritta e datata 1.12.2008, inviata a mezzo fax alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 3.12.2008, con la quale il suo ex allenatore dichiarava di non aver più nulla a pretendere relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008 (cui si aggiunge a conferma un'altra più dettagliata liberatoria del successivo 6 maggio 2009), e sostiene di aver ricevuto soltanto il 3.11.2008 l'ingiunzione di pagamento in questione.

Va, però, tenuto presente che la normativa di cui alla imputazione non è ispirata unicamente alla mera tutela privatistica di eventuali ragioni di credito-debito fra le parti contendenti, ma è chiaramente dettata soprattutto in funzione dell'interesse alla regolarità dei rapporti fra i vari partecipi e componenti dell'ordinamento sportivo.

Ciò premesso, pur volendo prescindere dalle indubbie circostanze rilevate dalla Commissione Disciplinare Nazionale in merito alla assenza di prova quanto alla effettività della data del 3.11.2008 per la ricezione della decisione del Collegio Arbitrale da parte della società Fanfulla, come pure quanto alla mancanza nella scrittura redatta dal Tarroni di qualsiasi riferimento alla decisione stessa ed alla entità del pregresso debito, sta di fatto che la allegata dichiarazione liberatoria risulta priva di data certa ed opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi.

Sicchè non sembra possibile per difetto di prova accogliere il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Fanfulla 1872 di Lodi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA SRL DILETTANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE

BABATUNDE OLALEKAN IBRAHI INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/NOCERINA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La predetta società lamenta come eccessiva e spropositata la sanzione di cui in epigrafe, tenuto conto anche della presenza di alcune circostanze attenuanti ed in relazione ad altri recentissimi precedenti di giurisprudenza su casi analoghi.

Dal rapporto arbitrale risulta che nel caso in esame l'episodio che ha dato luogo alla sanzione predetta e che è consistito in un pugno sferrato in pieno volto ad un avversario appare censurabile sotto molteplici profili, sia perché avvenuto a giuoco fermo, sia perché ha prodotto un taglio con abbondante sanguinamento nell'avversario colpito, sia perché ha costretto quest'ultimo ad uscire dal terreno di giuoco per circa due minuti interrompendo così la sua partecipazione alla gara, sia infine perché successivamente all'inevitabile provvedimento di espulsione lo stesso calciatore responsabile della aggressione ha offeso con gesti plateali il pubblico della squadra ospitante. Ora è da osservare che l'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. prevede come sanzione minima in fattispecie del genere la squalifica per tre giornate o a tempo determinato e l'applicazione che ne ha fatto il Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua e ben calibrata con riferimento alla condotta complessiva come sopra indicata ed a tutti gli elementi di pericolosità che ne emergono. La condotta del Barbatunde Olalekan non può dirsi qualificata, infatti, da una tale violenza da potersi inquadrare addirittura nella più severa fattispecie di cui alla lett. c) della stessa disposizione, ma va comunque ricostruita tenendo conto anche delle altre circostanze a lui imputabili innanzi ricordate, che hanno concorso a caratterizzare negativamente l'intera fattispecie

L'invocato concorso di circostanze attenuanti non trova giuridico fondamento in alcuna previsione del codice e, in punto di fatto, appare comunque smentito dal rapporto arbitrale, che descrive come "normale" il comportamento del pubblico.

Quanto, infine, ad alcune pronunce che vengono dal ricorrente invocate come esempi di un più benevolo trattamento in situazioni del genere, è appena il caso di ricordare che non esiste nel nostro ordinamento, e tanto meno in quello sportivo, il principio dello *stare decisis* ed il c.d. vincolo del precedente, tipico invece dei sistemi anglosassoni.

Il ricorso si palesa, pertanto, infondato e come tale deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. Dilettanti di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. GAETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI PIETRO ANDREA SEGUITO GARA ASTREA/GAETA DEL 3.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009, irrogava a Di Pietro Andrea, calciatore tesserato dalla società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: "calciatore in panchina in quanto precedentemente sostituito, rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a restare seduto in panchina irridendo il direttore di gara con gesti di scherno per circa 1 minuto."

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione assumendo che la sanzione non avrebbe dovuto superare il limite edittale di 2 giornate di squalifica, come previsto dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., ricordando altresì che in analoghe fattispecie questa Corte avrebbe comminato la pena nel minimo edittale.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e, in ogni caso, riportati negli atti del procedimento; che inoltre bene il Giudice Sportivo ha fissato in 3 giornate di gara la squalifica inflitta al Di Pietro per il suo comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara.

Ritenuto in definitiva che l'episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FODERARO GIOVANNI SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/VITERBESE DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 dell'11.5.2009)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 155 del giorno 11.5.2009, irrogava a carico di Foderaro Giovanni, calciatore tesserato dalla società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: "Per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una testata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e cagionandogli stordimento acuto tanto da rendere necessario l'assistenza dei sanitari."

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione assumendo che il Foderaro sarebbe stato provocato dal calciatore avversario successivamente da lui colpito.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e, in ogni caso, riportati negli atti del procedimento e che le circostanze dedotte dalla ricorrente non risultano dagli atti.

Ritenuto in definitiva che l'episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo (art. 19, n. 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete